

I0803	RISCHIO OPERATIVO
--------------	--------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2025 12 23	2026 03 31	9999 99 99

Generalità

Il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), entrato in vigore dalla data contabile del 31 marzo 2025, ha introdotto importanti novità in tema di requisiti prudenziali per il rischio operativo, in considerazione sia della mancanza di sensibilità al rischio dei metodi standardizzati sia della mancanza di comparabilità dei metodi avanzati di misurazione (AMA).

In particolare, è previsto un unico metodo standardizzato definito come la “componente dell'indicatore di attività” (Business Indicator Component – BIC).

1. IL CALCOLO DEL BIC

Ai fini del calcolo del BIC viene applicata la seguente formula contenuta nell'articolo 313 del CRR3:

$$BIC = \begin{cases} 0,12 \cdot BI, & \text{se } BI \leq 1 \\ 0,12 + 0,15 \cdot (BI - 1), & \text{se } 1 < BI \leq 30 \\ 4,47 + 0,18 \cdot (BI - 30), & \text{se } BI > 30 \end{cases}$$

L'articolo 314 del CRR3 fornisce le seguenti indicazioni di calcolo delle componenti che costituiscono l'indicatore di attività (BI). Per ogni componente occorre prendere in considerazione un orizzonte temporale di 3 anni¹. Tale calcolo

¹ Il paragrafo 8 dell'articolo 314 consente agli enti con un'operatività inferiore a 3 anni, ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente, di poter utilizzare stime aziendali prospettiche per il calcolo delle componenti pertinenti dell'indicatore di attività. L'ente, pertanto, utilizzerà i dati storici non appena disponibili.

tiene conto delle esclusioni previste al paragrafo 7, che fornisce un elenco puntuale di tutti gli elementi che non devono essere considerati nel calcolo del BI.

L'indicatore di attività (BI)

L'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di euro, deve essere calcolato secondo la seguente formula, definita nell'articolo 314 al paragrafo 1.

$$\mathbf{BI = ILDC + SC + FC}$$

dove:

- ILDC rappresenta la componente interessi, contratti di leasing e dividendi, espressa in miliardi di EUR calcolata conformemente al paragrafo 2;
- SC rappresenta la componente servizi, espressa in miliardi di EUR calcolata conformemente al paragrafo 5;
- FC rappresenta la componente finanziaria, espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 6.

La componente ILDC

Il paragrafo 2 dell'articolo 314 stabilisce le modalità di calcolo della componente ILDC in base alla seguente formula:

$$\mathbf{ILDC = \min (IC, 0.0225 * AC) + DC}$$

dove:

- IC= la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività date in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività date in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;

- AC = la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività date in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;
- DC = la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.

Il paragrafo 3 prevede una deroga al calcolo dell'ILDC. In particolare, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell'UE può chiedere l'autorizzazione alla propria autorità di vigilanza su base consolidata di poter calcolare una componente distinta di interessi, leasing e dividendi per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni²:

- a) la maggior parte delle attività della filiazione è costituita da servizi bancari al dettaglio o a carattere commerciale;
- b) una quota significativa dei servizi indicati al punto a) include prestiti associati ad un'elevata PD;
- c) il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell'ente impresa madre nell'UE.

Il valore di ILDC così ottenuto deve essere sommato alla componente di interessi leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per le altre entità del gruppo.

La componente SC

Il paragrafo 5 stabilisce le modalità di calcolo della componente SC in base alla seguente formula:

$$SC = \max (OI, OE) + \max (FI, FE)$$

dove:

² Una volta concessa, l'autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall'autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni.

- **OI** = gli altri ricavi operative (OI), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;
- **OE** = le altre spese operative (OE), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;
- **FI** = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi (FI), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;
- **FE** = la componente spese relative a commissioni e compensi (FE), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.

La normativa, inoltre, dà la possibilità ad un ente che fa parte di un sistema di tutela istituzionale, di poter calcolare, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 5, la componente di servizi al netto dei ricavi percepiti da enti membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi.

La componente FC

Il paragrafo 6 stabilisce le modalità di calcolo della componente FC in base alla seguente formula:

$$\mathbf{FC = TC + BC}$$

dove:

- **TC** = la componente portafoglio di negoziazione (TC), ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente determinati, a seconda dei casi, conformemente ai principi contabili o conformemente alla parte tre, titolo

I, capo 3, anche derivante da attività e passività per la negoziazione, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;

- BC = la componente portafoglio bancario (BC), ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all'esterno del portafoglio di negoziazione dell'ente, derivante tra l'altro dalle attività e le passività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dai profitti e dalle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.

Esclusivamente per la componente finanziaria (FC) la normativa all'articolo 314 (6) prevede oltre all'approccio contabile, anche l'utilizzo di un approccio prudenziale (PBA) per il calcolo della stessa.

Inoltre, il paragrafo 4 dell'articolo 314 prevede che per le linee di business retail and commercial banking, fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l'autorità di vigilanza su base consolidata non conceda un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, un ente impresa madre nell'UE, può continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo (ASA) per calcolare del requisito di fondi propri del rischio operativo per le suddette linee di business.

Infine, l'articolo 315 prevede che per il calcolo delle rettifiche relative all'indicatore di attività:

- gli enti includano nel calcolo del BI, dal momento della fusione o dell'acquisizione, elementi relativi a soggetti e attività oggetto di fusione o acquisizione considerando gli ultimi tre esercizi (paragrafo 1);
- gli enti abbiano la possibilità di richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti (paragrafo 2).

2. LA SOLUZIONE PUMA PER LA SEGNALEZIONE SUL RISCHIO OPERATIVO

La segnalazione prevede la predisposizione di 6 *template*:

- C 16.01 - OPERATIONAL RISK – Own Funds Requirements (OPR OF)
- C 16.02 - OPERATIONAL RISK - Business Indicator Component (OPR BIC)
- C 16.03 - OPERATIONAL RISK BREAKDOWN (OPR BD) - Losses, expenses, provisions and other financial impacts resulting from operational risk events
- C 16.04 - OPERATIONAL RISK - Information on subsidiaries subject to Article 314(3) CRR
- C 17.01 - Operational risk: losses and recoveries by business lines and event types in the last year (OPR DETAILS 1)
- C 17.02 - Operational risk: large loss events (OPR DETAILS 2).

Il Gruppo PUMA ha ritenuto di poter gestire all'interno della procedura PUMA le nuove richieste segnaletiche previste dai *template* C 16.01, C 16.02 e C 16.03³ in tema di calcolo del requisito di capitale per il rischio operativo secondo la metodologia del BIC, con le seguenti eccezioni che non verranno gestite:

- la deroga prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 314, relativa al calcolo dell'ILDC per gli enti filiazioni dell'impresa madre;
- l'applicazione del metodo ASA per il calcolo del requisito di capitale per le linee retail e commercial banking come previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo;
- il calcolo della componente dei servizi (SC) per gli enti appartenenti ad un sistema istituzionale come indicato dal paragrafo 5 dell'articolo 314;
- le rettifiche indicate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 315;
- l'approccio prudenziale per il calcolo della componente FC.

Al fine di indicare l'assoggettamento alla disciplina del rischio operativo secondo il metodo del BIC, occorre alimentare la variabile **CALCOLO_ROPERATIVO**

³ Non verranno generati i template C 16.04, C 17.01 e C 17.02.

(CALCOLO PER RISCHIO OPERATIVO) presente in TCOR050 – PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI con il seguente dominio:

0 = NESSUN CALCOLO (FTO I/O)

1 = CALCOLO DEL BIC NEL PROCESSO PUMA

Se la variabile CALCOLO_ROPERATIVO assume valore 0 la banca procede ad eseguire il calcolo in proprio alimentando le FTO⁴ in input create ad hoc per la generazione dei *template* C 16.01, C 16.02 e C 16.03; altrimenti la procedura eseguirà il trattamento previsto di seguito.

Ai fine del calcolo delle componenti utili alla determinazione del BIC viene utilizzato il raccordo di C/E e viene eseguita la funzione extra-tabellare **F56 – RISCHIO OPERATIVO**.

In particolare, fermo restando che i dati sono comunque storicizzati tramite la F56, la produzione delle informazioni sul rischio operativo avviene secondo le seguenti modalità:

- *template* C 16.01: le righe del template vengono prodotte tramite la funzione F56;
- *template* C 16.02:
 - 1) le righe 130, 140 e 150 che rappresentano saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, titoli di debito, prestiti e anticipazioni sono prodotte dalla funzione F56;
 - 2) le righe 170 e 180 relative ai derivati di “Trading and economic hedges” e “Hedge accounting” e la riga 190 degli “Assets subject to leases” sono generate nel DB;
 - 3) le restanti righe sono documentate all’interno del raccordo di CE.
- *template* C 16.03 è documentato esclusivamente all’interno del raccordo di conto economico, salvo le eccezioni indicate sopra.

⁴71400.10/20/30/40/50/60/70/80/90,71401.00/10,71410.40/50/60/80/90,71411.00/30/40/50/70/80/90,71412.10/30/40/50/70/80/90,71413.00/20/30/50/60/90,71414.00/10/40/50/60/70/80,71440.10/20/30/40/50/60/70.

Nella definizione del raccordo di conto economico e nella generazione delle righe da 170 a 190 dell'AC il gruppo PUMA ha utilizzato come guida il raccordo con il FINREP contenuto nel "Draft implementing technical standards on the mapping of the business indicator components with corresponding supervisory reporting references under Article 314(10) of the CRR" pubblicato dall'EBA il 16 giugno 2025.

3. LE COMPONENTI 'ILDC', 'SC' e 'FC'

Gli elementi del BI riferiti al conto economico sono generati attraverso il prospetto di raccordo di conto economico. A tal fine, per generare le componenti specifiche del BI riferite a "ILDC", "SC" e "FC", si utilizza, oltre alla variabile 00335 - DGT TITOLO PORTAFOGLIO BANCARIO che distingue le FTO da includere nel portafoglio di negoziazione da quelle del portafoglio bancario, le seguenti variabili:

- **05641 – LEASING** con il dominio 0=NO 1=leasing operativo; 2=leasing finanziario, al fine di individuare le componenti del conto economico (es. costi/ricavi operativi, ammortamento, *impairment / reversal impairment*) relative a beni oggetto di leasing;
- **05642 – EVENTO RISCHIO OPERATIVO** con il dominio 0=NO 1=SI, al fine di individuare le spese dovute ad eventi di rischio operativo;
- **05643 – ELEMENTO DA ESCLUDERE PER RISCHIO OPERATIVO** con il dominio 0=NO 1=SI al fine di individuare gli elementi da escludere ai sensi dell'articolo 314 paragrafo 7.

Per la corretta assegnazione delle FTO di conto economico alle rispettive FTD del rischio operativo in caso di presenza di più campi su una singola FTO, è necessario eseguire i test nel seguente ordine gerarchico:

1. campo 05642- Evento rischio operativo;
2. campo 05641- Leasing;
3. campo 05643- Elemento da escludere per rischio operativo.

L'unica eccezione alla gerarchia sopra descritta riguarda la voce degli ammortamenti, per la quale il campo relativo al leasing viene testato prioritariamente rispetto a quello riferito all'evento da rischio operativo.

4. LA COMPONENTE “AC”

La componente “AC” viene generata secondo le seguenti modalità:

- le voci che rappresentano saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, titoli di debito, prestiti e anticipazioni, vengono prodotte all'interno della funzione F56 utilizzando le informazioni generate nella base informativa del FINREP⁵;
- le voci che rappresentano derivati di “trading and economic hedges”, “hedge accounting” (FTD 71411.70 e 71411.80) vengono generate nel DB sulla base delle informazioni contenute nel template F1.01 del FINREP⁶. Al fine di generare correttamente tali voci, viene utilizzata la variabile di input **05645 – ONLY THOSE EARNING/BEARING INTEREST** sulle FTO dei derivati necessaria per intercettare esclusivamente gli strumenti derivati che guadagnano/pagano interessi nel periodo di segnalazione come indicato dalla norma;
- la voce dei beni in leasing (FTD 71411.90) viene generata nel DB in base alle informazioni contenute nei *template* F21 e F42 del FINREP con l'inclusione nel perimetro di generazione delle società che appartengono ad un gruppo (variabile FINREP INDIVIDUALE = 2 del File guida lavorazioni FGL3), che invece sono escluse dalla generazione dei sopramenzionati template del FINREP.

⁵ In particolare, per i prestiti e le anticipazioni sono considerate le righe 70, 191 e 221 del *template* F18 e la riga 90 del *template* F01.01 mentre per i titoli di debito sono considerate le righe 10,181 e 211 del *template* F18 e la riga 80 del *template* F01.01. Per i saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista viene presa in considerazione la riga 5 del *template* F18.

⁶ *Template* FINREP F01.01, righe 60 e 240.